

Comune di Sambuca di Sicilia Borgo dei Borghi 2016

REGOLAMENTO

PER L'ALIENAZIONE DELLE AREE E DEI FABBRICATI EX ART. 4 E 14, 1° COMMA D.L. 79/68 CONVERTITO IN LEGGE 241/68 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.Il presente regolamento disciplina la gestione straordinaria, con speciale riferimento ai procedimenti di alienazione, delle aree o di fabbricati diruti o danneggiati dal sisma del 1968, pervenuti all'Ente ai sensi degli Art. 4 e 14 D.L. 27.02.1968 n. 79 convertito con modificazione dalla legge 18.03.68 n. 241, così come modificato ed integrato dall'Art. 15 della Legge 07.03.81 n. 64 e dall'Art. 8 della Legge 13.12.91 n. 433;

Art. 2 DEFINIZIONE

- 1) La dizione "area di risulta o abbandonata" relativa ai fabbricati diruti e/o danneggiati dal sisma del 1968, va riferita a tutti quegli spazi liberi o da liberare,o che comunque risultino tali, da manufatti edilizi o altro di pertinenza, proprietà o possesso del precedente proprietario;
- 2) L'abbandono o il rilascio dell'area deve essere stato effettuato in conseguenza del trasferimento di unità immobiliari su altra area, con il contributo dello Stato o a seguito di esproprio per pubblica utilità non soggetto a diritto di retrocessione;
- 3) La dizione "immobile di risulta o abbandonato" relativa ai fabbricati diruti e/o danneggiati dal sisma del 1968, va riferita a tutti quei manufatti edilizi e non, che rappresentino resti e vestigia del fabbricati del fabbricato che insisteva sul medesimo suolo antecedentemente alla calamità del gennaio 1968;
- 4) L'abbandono o il rilascio dell'area o del fabbricato deve essere stato effettuato in conseguenza del trasferimento di unità immobiliari su altra area, con il contributo dello Stato o a seguito di esproprio per pubblica utilità non soggetto a diritto di retrocessione;
- 5) Nei casi sopra indicati il trasferimento dell'area e/o immobile di risulta deve essere effettuato secondo i termini e le modalità di cui all'Art. 18 della Legge n. 433/91;

ART. 3 PRESUPPOSTI DELL'ALIENAZIONE

- 1) L'alienazione delle aree e dei fabbricati di proprietà del comune di cui all'Art. 2 del presente Regolamento, è consentita nei modi e termini di Legge qualora l'area o il manufatto non risultino utilizzabili ai fini urbanistici per il miglioramento della viabilità pubblica o dell'assetto di comparti o isolati edilizi o per altre finalità pubbliche;
- 2) La sussistenza o meno delle esigenze di natura pubblica che ostacolino l'alienazione del bene è affidata alla valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale che esprimerà le proprie deduzioni per iscritto entro e non oltre giorni 15 dalla richiesta da parte del Sindaco;
- 3) A seguito di detto parere sarà prodotta apposita deliberazione della Giunta Comunale con la quale si provvederà a destinare le aree o i fabbricati di cui all'Art. 1

all'assegnazione e/o alla alienazione secondo i criteri previsti dal presente regolamento, con invio alla Commissione ex Art. 5 L.178/76 delle decisioni comportanti l'assegnazione di aree per i successivi provvedimenti di competenza;

ART. 4 ASSEGNAZIONE DELLE AREE E DEI FABBRICATI

- 1) Le aree e/o i fabbricati di proprietà del Comune che abbiano una superficie inferiore a mq 60 possono formare oggetto di assegnazione ai proprietari di fabbricati limitrofi che si trovano nella impossibilità di ricostruire la 1.a unità abitativa conformemente ai parametri previsti dalle Leggi n° 178/76 e 120/87;
- 2) L'assegnazione dell'area o del fabbricato su istanza conforme dell'interessato è disposta con delibera della Commissione ex Art. 5 Legge 178/76;
- 3) L'avvenuta assegnazione dell'area o del fabbricato obbliga l'assegnatario alla ricostruzione o ristrutturazione in sito dell'immobile distrutto dal terremoto nei modi e nei termini prescritti dalla delibera della Commissione ex Art. 5 della Legge 178/76 e dall'atto concessorio del Sindaco;
- 4) L'area o il fabbricato assegnati sostituiscono a tutti gli effetti di legge il lotto di trasferimento a cui il proprietario del fabbricato limitrofo, concessionario dell'area e/o del fabbricato avrebbe avuto diritto secondo le vigenti Leggi;
- 5) Sull'area assegnata ai sensi del 1° comma del presente articolo deve essere costruita la 1.a unità immobiliare. Se le unità immobiliari sono più di una,l'immobile ricostruito sull'area assegnata, quando quest'ultima abbia la superficie inferiore a 60 mq, deve comunque contenere la 1.a unità;
- 6) Le aree o i fabbricati di proprietà del Comune che abbiano una superficie superiore a mq. 60, possono essere assegnati dalla Commissione ex Art. 5 Legge 178/76, per la ricostruzione di unità immobiliari da trasferire ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/68 e successive modifiche ed integrazioni, in sostituzione dei lotti di trasferimento a cui le singole Ditte avrebbero avuto diritto secondo le vigenti leggi;
- 7) L'assegnazione di aree e fabbricati di cui al precedente comma avverrà d'ufficio e secondo i normali criteri di attività della Commissione ex Art. 5 Legge 178/76 e nel rispetto dei parametri di edificazione di cui alla Legge 178/76 e 120/87;

ART. 5 ALIENAZIONE DELLE AREE E DEI FABBRICATI

- 1) Le rimanenti aree e/o fabbricati potranno formare oggetto di alienazione a terzi, privati o Enti pubblici;
- 2) La proposta di alienazione dell'Ufficio Tecnico deve essere corredata oltre che da tutti i dati utili per individuare l'ubicazione dell'immobile, anche dalla stima del valore dell'immobile da alienare secondo il valore di mercato nonché dalla destinazione urbanistica dell'area secondo gli strumenti vigenti e quelli adottati;

ART. 6 PROCEDURA DELL'ALIENAZIONE

- 1) L'elenco delle aree e dei fabbricati da alienare individuati secondo i criteri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento pubblicato con bando pubblico che rimane affisso all'Albo Comunale per 30 giorni e pubblicizzato mediante manifesti affissi nel territorio comunale;
- 2) La partecipazione al Bando è libera e avviene mediante deposito entro i termini fissati nel Bando stesso, di richiesta in bollo con firma autentica anche ai sensi della Legge 15/68. Le modalità di presentazione della istanza del deposito cauzionale e del pagamento del prezzo di cessione saranno fissate nel Bando;
- 3) L'aggiudicazione avverrà mediante pubblico incanto al migliore offerente che abbia offerto il maggiore aumento del prezzo a base d'asta così come fissato nell'elenco pubblicato a norma del precedente comma;
- 4) Le offerte in ribasso sono ammissibili solo quando vada deserta la prima asta e nei Limiti fissati nel Bando;
- 5) Il prezzo deve essere pagato in contanti con le modalità prescritte nel bando di gara;
- 6) Il Bando di incanto è sempre revocabile da parte dell'Amministrazione Comunale. I soggetti che eventualmente avranno presentato istanza di partecipazione non avranno diritto in caso di revoca ad alcun risarcimento, indennità o rimborso spese a qualsiasi titolo;
- 7) Si fa assoluto divieto di alienazione delle aree e dei fabbricati ai componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare dell'ex proprietario dell'immobile;

8) Alla stessa Ditta è consentita l'acquisizione di un solo fabbricato o area da alienare, tranne il caso in cui l'asta pubblica vada deserta;

ART. 7 ALIENAZIONE DELLE AREE O DEI FABBRICATI CONFINANTI

- 1) Le aree e/o fabbricati di proprietà Comunale, che confinino con quelli soggetti privati, possono essere alienati oltre che a pubblico incanto anche mediante trattativa privata, autorizzata nei modi di Legge;
- 2) La trattativa privata potrà svolgersi solo per eliminare le situazioni abitative con gravi carenze igienico-sanitarie, ed in favore di coloro che risultino proprietari di fabbricati confinanti, destinati a civile abitazione, e sulla base del nucleo familiare determinato con le modalità previste dall'Art. 4 della Legge 29.04.1976, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni e se sussistono per tali fabbricati, i requisiti fissati dall'Art. 5 della Legge 2.7.1949, n. 408, in merito alla superficie utile degli alloggi che non può essere superiore:
- 1. a mq. 65 per gli alloggi di 2 vani ed accessori;
- 2. a mq. 80 per gli alloggi di 3 vani ed accessori;
- 3. a mq. 95 per gli alloggi di 4 vani ed accessori;
- 4. a mq. 110 per gli alloggi di 5 vani ed accessori;
- 3) L'istanza finalizzata alla trattativa privata deve provenire dall'interessato/i entro i termini di presentazione fissati nel bando di alienazione;
- 4) In caso di presentazione dell'istanza volta ad instaurare un procedimento di trattativa privata,la procedura del pubblico incanto verrà revocata mediante provvedimento del Sindaco da affiggersi nell'Albo Comunale;
- 5) L'istanza in bollo volta alla trattativa privata deve essere corredata dei titoli atti a dimostrare la proprietà dell'immobile confinante a quello posto in vendita, nonché l'indicazione nel prezzo, che non potrà essere inferiore a quello fissato nel Bando del pubblico incanto e sarà corredata dal deposito cauzionale fissato nel bando e dallo Stato di Famiglia. La firma dell'offerente deve essere autenticata;
- 6) In ordine alle modalità di pagamento del prezzo di cessione, dei termini di stipula dell'atto di alienazione e delle altre modalità occorrenti per la vendita si fa riferimento alle norme relative fissate nel Bando d'incanto;
- 7) In caso di più soggetti aventi titolo alla trattativa privata,si darà luogo, previo avviso inviato a mezzo lettera Raccomandata A.R. ad ognuno di essi che abbiano fatto istanza e che abbiano titolo ad un pubblico incanto. La vendita verrà conclusa con chi abbia offerto il maggior prezzo;
- 8) Nel caso in cui un soggetto, che ha presentato istanza volta alla trattativa privata, successivamente decida di ritirarla o comunque di recedere dall'offerta presentata, dovrà corrispondere una penale pari ad un decimo del prezzo a base d'asta relativo all'immobile per il quale era stata presentata l'offerta.
- 9) Si avverte che si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti irregolare qualcuno dei documenti richiesti;
- 10) Nel caso di fabbricati di proprietà comunale che facciano parte di un condominio con soggetti privati comproprietari è consentita la permuta solamente per ovviare a gravi carenze urbanistiche;

ART. 8 SPESE

Tutte le spese relative a frazionamenti, visure, registrazioni, trascrizioni e quant'altro occorra alla stipula dell'Atto di alienazione sono interamente a carico della Ditta acquirente;

ART. 8 BIS DETRMINAZIONE PREZZO, RELATIVA VALUTAZIONE CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE

- 1 .In deroga ai criteri di estimo fissati dalla legge 783/1908 e dal R.D. 454/1909 e successive modifiche ed integrazioni, il prezzo per l'alienazione di determinati fabbricati o aree, individuati dal Consiglio Comunale che necessitano di interventi strutturali urgenti ed improrogabili a salvaguardia della Pubblica Incolumità della sicurezza dei fabbricati adiacenti o in condominio e/o decoro urbano e comprese in una apposita sezione del Piano di Alienazione (redatto ai sensi dell'Art. 58 della Legge 133/2008) viene determinato in maniera simbolica/convenzionale in ragione di Euro 1,00 (Uno/00);
- 2. In sede gestionale, prima di formalizzare la "determinazione a contrattare", dovrà essere valutata la congruità e la convenienza della alienazione dell'immobile al prezzo simbolico di Euro 1,00 (Uno/00) alla luce di quanto stabilito dal Consiglio Comunale;

- 3. La valutazione di congruità dovrà essere riportata anche per "relationem" nel provvedimento gestionale di alienazione dell'immobile;
- 4. Per partecipare al Bando, il concorrente dovrà prestare una cauzione di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) con assegno circolare intestato al Comune di Sambuca di Sicilia, che verrà svincolata ad ultimazione dei lavori che comunque dovranno essere definiti entro 36 (trentasei) mesi dal Permesso di Costruire e/o Comunicazione relative, che dovrà essere richiesto entro tre mesi dal rogito;
- Il mancato inizio o completamento dei lavori nei tempi previsti comporta la revoca degli atti amministrativi nonché la perdita della cauzione.
- 5. Prima della stipula del rogito l'acquirente dovrà presentare all'Ufficio Tecnico il progetto di intervento edilizio;

ART. 9 RINVIO

- 1. Le norme del presente regolamento non si applicano nei casi di alienazioni in blocco delle aree e dei fabbricati deliberate da Consiglio Comunale;
- 2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento varranno le norme di legge vigenti in tema di pubblici contratti e di alienazione del patrimonio disponibile e del Codice Civile.

Il Vicesindaco Arch. Giuseppe Cacioppo